

Semplificazione in tema di emissione delle fatture

Semplificazione in tema di
emissione delle fatture



L'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (*di seguito riportato*), nel novellare l'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introduce una norma di **valenza generale** – “e dunque al di là della sola fatturazione elettronica” – che consente, a decorrere **dal 1° luglio 2019**, l'emissione delle fatture **entro 10 giorni** dall'effettuazione delle operazioni. **Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione.** La norma non incide la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

In particolare la **lettera a)** del comma 1, in previsione del nuovo termine di **10 giorni** per l'emissione della fattura, prevede, tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, **semprech  tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**. L'articolo in esame, nello stabilire il nuovo termine di 10 giorni per l'emissione della fattura, **provvede a inserire conseguentemente questa nuova ipotesi** all'interno dell'elenco richiamato. La **lettera b)** dispone che la fattura   emessa

entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Come specificato dalla relazione illustrativa "nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, **è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (dieci giorni) sia effettuata anche tale trasmissione**"

Il **comma 2** dispone che le modifiche introdotte dall'articolo si applicano **a decorrere dal 1°luglio 2019**, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, previste per **il primo semestre 2019** dall'articolo 10 del decreto legge in esame. La norma, quindi, stabilisce che l'applicazione del nuovo termine di 10 giorni per la trasmissione della fattura **si applica allo scadere del periodo di vigenza del termine più favorevole previsto in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.**

Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione

dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.